

N. R.G. 9/2022



Tribunale di Fermo

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale, riunito in composizione collegiale in persona dei sigg.ri magistrati:

dott. Bruno Castagnoli	Presidente
dott. Sara Marzialetti	Giudice rel.
dott. Francesco De Perna	Giudice

nel procedimento

R.G. N. 9- 1/2022

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

avente ad oggetto l'apertura della liquidazione controllata promossa da:

COCCI NORIS (cod. fisc. CCC NRS 77H21 I 324Q), nato il 21.06.1977 a Sant'Elpidio a Mare (FM), ivi residente in via Corso Baccio, 15;

visto il ricorso in data 17.10.2022, con il quale il ricorrente ha chiesto che venga aperta la propria liquidazione controllata;

vista la documentazione prodotta (come da elencazione in indice dei documenti: 1) provvedimento di nomina di gestore della crisi; 2) accettazione incarico gestore della crisi; 3) preventivo OCC commercialisti di Fermo; 4) relazione del Gestore e relativi allegati, da 1 a 55 siccome elencati in calce alla relazione; 5) visura catastale Starealliance s.r.l. in liquidazione; 6) conti correnti; 7) scheda partecipazione storica CCIA; 8) visura camera Starealliance srl in liquidazione; 9) visura camerale Gaslligantus LTD; 10) visura Galligantus Italia srl; 11) polizza vita AVIVA; 12) richiesta agenzia delle Entrate del 22.03.2022; 13) pagamento acconto OCC; 14) Modello unico 2018; 15) Modello Unico 2019; 16) Modello Unico 2020; 17) Modello Unico 2021; 18) Modello Unico 2022; 19) ord. Cass.; 20) ord. Cass.);

rilevato che, da quanto rilevato dall'OCC nella relazione, il sig. Noris Cocci con ricorso proposto in data 20.04.2020 dinanzi questo Tribunale, aveva presentato accordo di composizione della crisi ex art. 6 e ss. Della Legge n. 3/2012, iscritto al n. 1/2020 R.G. Sovraindebitamenti del 07.10.2021 e che

il relativo procedimento è stato definito con decreto di inammissibilità ex art. 9, comma 2, L. 3/2012, il chè peraltro nella specie non rileva, atteso che non trattasi di “*domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV*” del CCII, alle quali fa riferimento l’art. 270, primo comma, CCII ;

ritenuto che sussistono tutti i presupposti per l’apertura della liquidazione controllata, atteso che:

a) sussiste la competenza di questo Tribunale dal momento che l’istante ha il centro degli interessi principali, ai sensi dell’art. 27, co. 2 e 3 CCII, in Sant’Elpidio a Mare, Comune ricompreso nella competenza territoriale del Tribunale di Fermo (cfr. all. 14 alla Relazione dell’OCC, certificato di residenza e stato di famiglia);

b) sussiste la legittimazione dell’istante, ai sensi degli artt. 2, co. 1, lett c) e 269 CCI in quanto il debitore non risulta assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

c) al ricorso è stata allegata una relazione in data 18/10/2022, redatta dall’OCC dott. Alessandro Felicioni, che espone una valutazione positiva sulla completezza e l’attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;

d) sussiste il requisito il requisito di cui all’art. 270 co. 1 CCI, non essendo state avanzate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV;

e) ricorre nella specie una situazione di sovraindebitamento ai sensi dell’art. 2, co. 1, lett. c), desumibile dalla relazione dell’OCC e dalle dichiarazioni confessorie rese dal debitore nel ricorso: in particolare l’origine dello stato di sovraindebitamento, così come definito dall’art. 2 comma 1 lett. c) CCII, sarebbe da ricondursi alla sopravvenuta incapacità di far fronte ai propri impegni assunti dalla Stardust ADV s.n.c., società che svolgeva attività di progettazione, realizzazione e distribuzione di materiale pubblicitario, della quale il sig. Cocci era socio con responsabilità illimitata fin dal 2000; con riferimento ai debiti nei confronti di istituti di credito, emerge che solo una minima parte del debito complessivo deriva da un finanziamento personale assunto dal sig. Cocci nei confronti di IFIS NPL S.r.l. (per originarie posizioni di Intesa San Paolo S.p.A.) per un importo di € 5.473,58, mentre il residuo ingente indebitamento nei confronti degli istituti di credito deriva invece da posizioni debitorie assunte da Stardust s.n.c., di cui l’istante era socio illimitatamente responsabile;

f) il passivo è pari a complessivi € 2.201.891,00 (cfr. pag. 14 della Relazione dell’OCC), a cui vanno ad aggiungersi le spese per la procedura ammontanti a € 5.800,00 al lordo dell’acconto già corrisposto (cfr. pag. 7 del ricorso): ricorre dunque il presupposto di cui all’art. 268, II co. CCII;

Indebitamento complessivo oggetto di proposta				
Creditore	Importo	Privilegiato	Chirografo	Fonte

Ifis NPL	5.473,58 €		5.473,58 €	<i>Precisazione credito (doc. 39)</i>
Fiditalia	1.330,00 €		1.330,00 €	<i>Crif spa (doc. 46)</i>
Postel S.p.A.	974.938,11 €		974.938,11 €	<i>Precisazione credito (doc. 40)</i>
Banca dell'Adriatico S.p.A.	116.931,53 €		116.931,53 €	<i>Precisazione credito (doc. 41)</i>
Banca dell'Adriatico S.p.A.				
Nuova Banca Marche S.p.A.	480.584,00 €		480.584,00 €	<i>Centrale rischi Staralliance srl (doc. 42)</i>
BCC del fermano Cred. Coop.	229.549,20 €		229.549,20 €	<i>Precisazione avv. Orsini del 2019 (doc. 43)</i>
Spese legali (revocatoria Italfondiaro)	25.466,79 €		25.466,79 €	<i>Liquidate in sentenza</i>
Agenzia delle Entrate	215.608,27 €	215.561,81 €	46,46 €	<i>Certificazione AdE</i>
<i>Imposta di registro</i>	265,99 €	219,53 €	46,46 €	
<i>Irpef</i>	8.340,45 €	8.340,45 €	0,00 €	
<i>Irap</i>	20.013,64 €	20.013,64 €	0,00 €	
<i>IVA</i>	176.691,91 €	176.691,91 €	0,00 €	
<i>Varie da rottamazione</i>	10.296,28 €	10.296,28 €	0,00 €	
INPS	27.733,24 €	25.554,86 €	2.178,39 €	<i>Certificazione AdER</i>
Comune di Sant'Elpidio a Mare	479,00 €	369,00 €	110,00 €	
Regione Marche	88,36 €	71,52 €	16,84 €	
AdER per compensi e oneri di riscossione	123.708,92 €		123.708,92 €	
TOTALE	2.201.891,00 €	241.557,19 €	1.960.333,82 €	

g) il ricorrente, il cui nucleo familiare è costituito come di seguito (cfr. tabella pag. 6 relazione OCC)

Noris Cocci	21/06/1977	Sant'Elpidio a Mare (FM)	CCCNRS77H211324Q
████████████████████	████████████████████	████████████████████	████████████████████
████████████████████	████████████████████	████████████████████	████████████████████
████████████████████	████████████████████	████████████████████	████████████████████

non è proprietario di beni immobili, né di beni mobili registrati e non possiede disponibilità liquide; lo stesso dispone di un reddito derivante da attività di lavoratore autonomo (quale consulente), che per l'anno 2021 è stato pari ad € 15.076,00 (cfr. allegato 18 del ricorso introduttivo); la convivente svolge l'attività di ██████████ percepisce un reddito annuo netto pari a € 16.000 circa (cfr. Modello 730/2022, (doc. 20 allegato alla relazione OCC); il ricorrente dichiara di sostenere spese mensili, per il proprio sostentamento e per quello dell'intero nucleo familiare, pari a complessivi € 1.535,00 mensili;

h) il debitore mette a disposizione i suoi beni, previa detrazione della somma, occorrente per il fabbisogno di sostentamento mensile per sé e per la propria famiglia, indicata in € 1.535,00, quindi tutto il ricavato – come evincibile dall'ultima dichiarazione dei redditi prodotta - dall'attività imprenditoriale svolta;

i) il ricorrente per l'effetto mette a disposizione dei creditori le proprie quote di partecipazione in due società di capitali (STARALLIANCE S.R.L. in liquidazione e GALLICANTUS LTD, quest'ultima

di diritto inglese (cfr. docc. 8, 9 e 10 all. al ricorso), e una polizza assicurativa del valore attuale di € 2.586,80 (cfr. doc. 11 al ricorso);

l) ai sensi dell'art. 270, comma 5, e 150 CCI, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura; ritiene, pertanto, il Collegio che sussistano i presupposti di cui all'art. 269 CCI e che debba emettersi sentenza ex art. 270 CCII;

P.Q.M.

visti gli artt. 2, 269 e 270 CCII;

dichiara aperta la liquidazione controllata del patrimonio di NORIS COCCI (C.F. CCC NRS 77H21 I 324Q), nato il 21.06.1977 a Sant'Elpidio a Mare (FM), ivi residente in via Corso Baccio, 15;

nomina Giudice Delegato la dott.ssa Sara Marzialetti;

nomina liquidatore l'OCC dott. Alessandro Felicioni, con studio in Porto Sant'Elpidio (FM), alla via San Francesco d'Assisi, 7;

ordina al ricorrente il deposito, entro sette giorni dalla notifica della presente sentenza, delle dichiarazioni fiscali obbligatorie e dell'elenco dei creditori;

assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del ricorrente e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine perentorio di sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCII;

ordina al ricorrente ed ai terzi che li detengano la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;

dispone l'esclusione dalla liquidazione del reddito del ricorrente, sino alla concorrenza dell'importo di € 1.535,00, con obbligo del debitore di versare al liquidatore il reddito eccedente tale limite, nonché ogni ulteriore entrata, a qualsiasi titolo, che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;

dispone che a cura della cancelleria la presente sentenza sia notificata al debitore e comunicata al liquidatore e, a cura di quest'ultimo, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;

dà atto che, ai sensi degli artt. 270, comma V e 150 CCII, dal giorno della pubblicazione della presente sentenza non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio, sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio di Noris Cocci;

dispone che il liquidatore:

- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi ed alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda, alla scadenza dei termini per la proposizione delle domande di cui all'art. 270, co. 2, lett. d), ovvero dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/ rivendica/ restituzione, ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, co. 3 CCII;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII;
- ogni sei mesi depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura; nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCII. Il rapporto, una volta visto dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore ed ai creditori;
- curi l'inserimento della presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Fermo, con oscuramento dei dati sensibili, tra cui in particolare quelli relativi ai familiari ed ai minori.

Manda alla cancelleria per la notificazione al debitore e per la comunicazione al liquidatore.

Così deciso in Fermo nella camera di consiglio del 24 gennaio 2023

Il Giudice estensore
dott. Sara Marzialetti

Il Presidente
dott. Bruno Castagnoli